

FONDO ROTATIVO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI TRAMITE LO STRUMENTO “FONDO CRESCITA SOSTENIBILE” A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “IMPRESE E COMPETITIVITÀ” 2014-2020 – ASSE I

STRATEGIA E MODALITA' DI ATTUAZIONE

ai sensi dell'articolo 38, comma 8, del Regolamento (UE) 1303 del 17 dicembre 2013

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (anche Regolamento generale). Titolo IV, articoli da 37 a 46, del citato Regolamento, che disciplina il funzionamento degli strumenti finanziari;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativamente alla disciplina degli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, che riporta modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi;
- Accordo di partenariato con l'Italia, adottato con Decisione C(2014) 8021 della Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015, in particolare, Asse I – Innovazione, Azione 1.1.3 – Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca e, inoltre, l'Azione 1.1.4 – Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi, del sopra richiamato Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR (di seguito PON I&C);
- Informativa del 20 maggio 2016 con la quale sono stati portati a conoscenza del Comitato di Sorveglianza del Programma gli esiti della “valutazione ex ante” prevista dall'articolo 37, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'implementazione degli strumenti finanziari;
- Criteri di selezione delle operazioni del PON I&C, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015 e s.m.i;
- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per

la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo;

- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del citato Fondo per la crescita sostenibile;
- Regime di aiuto n. SA.40948, registrato in data 13 febbraio 2015, inerente l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici del Programma "Horizon 2020", ed attuato con decreti del Ministro dello sviluppo economico del 20 giugno 2013 e 4 dicembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2016;
- Regime di aiuto n. SA.40950, registrato in data 13 febbraio 2015, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile", attuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni;
- Regime di aiuto n. SA.40951, registrato in data 13 febbraio 2015, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'articolo 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, fondamento giuridico che definisce la "*Smart Specialisation Strategy*" e Allegato I del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che le autorità nazionali e regionali titolari di fondi, definiscano una propria strategia di ricerca e innovazione quale "condizionalità ex ante" per l'utilizzo delle risorse comunitarie orientate verso Progetti di RSI;
- Strategia nazionale di specializzazione intelligente definita dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in applicazione della predetta normativa comunitaria per l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate dai programmi operativi cofinanziati con risorse dei fondi strutturali e di investimento europei, e accettata dalla Commissione europea con nota Ares(2016) 1730825, del 12 aprile 2016.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera n), sono attribuiti alla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese *l'esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero;*

2. Premesse e contesto programmatico

La Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n.1303/2013, può assumere direttamente compiti di esecuzione per gli strumenti finanziari, costituiti da prestiti, implementati nel PON I&C 2014-2020.

Tra le azioni di competenza dell'Autorità di gestione sono attribuiti alla Divisione VII – Interventi per ricerca e sviluppo del Ministero dello sviluppo economico DGIAI compiti di gestione e controllo degli interventi riconducibili al Fondo per la crescita sostenibile di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la cui azione sopra descritta è stato costituito apposito strumento finanziario nell'ambito dell'Asse I - *Innovazione* del PON R&C.

L'Autorità di gestione del PON I&C nell'ambito del Fondo sopra descritto ha previsto provvedimenti attuativi orientati allo sviluppo di tecnologie abilitanti e industriali, alla realizzazione di nuovi prodotti/servizi e processi in determinati ambiti tematici/settori applicativi previsti nella *Strategia nazionale di specializzazione intelligente* – SNSI: in particolare, in prima attuazione il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, reca l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3 del PON I&C, a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati, nelle Regioni meno sviluppate ed in transizione, negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020". Analogamente, con riferimento agli interventi per ricerca, sviluppo e innovazione previsti nell'Asse I, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 giugno 2016, interviene in favore di progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche, per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile», da realizzarsi nelle Regioni meno sviluppate del territorio nazionale. E' prevista, in attuazione dell'Asse I del PON I&C, l'emanazione di ulteriori provvedimenti attuativi del Fondo crescita sostenibile per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Per lo strumento finanziario in oggetto, i cui compiti di esecuzione sono assunti direttamente dall'Autorità di gestione in adempimento a quanto espressamente previsto dall'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è contemplata la presenza di un documento strategico che definisca i termini e le condizioni per i contributi del Programma allo strumento.

3. Contenuti della Strategia e politica d'investimento dello strumento

Il presente Atto definisce la Strategia e le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 8 e a norma dell'allegato IV del Regolamento (UE) 1303/2006, dello strumento finanziario "FCS PON I&C" gestito direttamente dalla Autorità di gestione MISE – DGIAI – UCO Divisione VII. Il Fondo opera attraverso apposita sezione della contabilità speciale, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi cofinanziati dal PON I&C. Il citato conto di tesoreria è infruttifero di interessi.

Il FCS PON I&C promuove progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo. In particolare, i progetti ammissibili alle

agevolazioni prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di tecnologie riconducibili alle aree tematiche individuate dalla *Strategia nazionale di specializzazione intelligente*.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato secondo le modalità di seguito indicate:

- a) in prima applicazione la misura del finanziamento, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dagli articoli 25 e 4 del Regolamento GBER citato in premessa, interviene in una percentuale pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili; detta percentuale potrà variare in successivi bandi attuativi dello strumento, in ogni caso nel rispetto delle predette intensità di aiuto;
- b) la durata del finanziamento è compresa tra 1 e 8 anni, oltre un eventuale periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione;
- c) il rimborso del finanziamento agevolato, ovvero degli eventuali interessi di preammortamento, avviene secondo il relativo piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno;
- d) il tasso di interesse agevolato è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, calcolato sulla base del tasso stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
- e) la determinazione dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) del finanziamento agevolato avviene sulla base del tasso di riferimento definito dalla Commissione europea di cui al precedente punto d), secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato, entro i limiti di quanto previsto nel decreto di concessione, al momento dell'erogazione a saldo. Le agevolazioni concesse in relazione ad uno specifico progetto di ricerca e sviluppo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche a valere sulle medesime spese. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia.

Le agevolazioni sono erogate secondo quanto indicato nello specifico provvedimento attuativo di riferimento, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto per i quali il soggetto beneficiario presenta idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione.

Il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia, mediante risorse nazionali, per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota

proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e secondo le modalità di versamento definite con il provvedimento citato.

In aggiunta al finanziamento agevolato è previsto anche un contributo diretto alla spesa, distinto dallo strumento finanziario, articolato per dimensione di impresa beneficiaria e per tipologia di attività (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) nei limiti dei massimali di aiuto stabiliti dal Regolamento 651/2014 sopra citato.

I destinatari finali delle agevolazioni del Fondo sono imprese e organismi di ricerca i cui requisiti saranno indicati tra i criteri di selezione previsti per ciascun provvedimento attuativo in coerenza con i criteri di selezione del PON.

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese e costi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo:

- costo del personale limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto;
- spese relative agli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
- spese relative a servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
- spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;
- spese per i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

4. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

Le risorse del PON I&C 2014-2020 sono destinate allo strumento di cui alla presente Strategia, sulla base di decreti direttoriali del Ministero dello sviluppo economico che individuano, tra gli altri, l'ammontare delle risorse disponibili che possono essere integrate o ridefinite in relazione al fabbisogno derivante dalle domande di finanziamento pervenute a valere sui singoli interventi.

In conformità a quanto previsto all'articolo 41, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 42 e ss. del Regolamento (CE) n. 1828/2006, le risorse sono versate in una o più soluzioni nell'apposita contabilità separata di cui all'articolo 2.

Le risorse di cui al punto 1 possono essere integrate da risorse nazionali della programmazione complementare, ovvero dalle risorse nazionali del Fondo crescita sostenibile.

5. Modalità di attuazione

L'accesso allo strumento FCS PON I&C è disciplinato da decreti del Ministro dello sviluppo economico, con i quali vengono definiti i termini di apertura, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni (o le proposte progettuali), le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei

costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

Ferma restando la gestione diretta dello strumento finanziario da parte del Ministero, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli, è stata sottoscritta un'apposita convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 con Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale S.p.a., quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di operatori economici, selezionato sulla base di idonea procedura di gara.

L'accesso allo strumento può altresì avvenire mediante procedure negoziali nell'ambito di accordi di programma tra il MISE, le Regioni interessate e le imprese proponenti.

6. Utilizzo delle risorse e risultati attesi

Dall'analisi svolta nell'ambito della *valutazione ex ante* relativa agli strumenti finanziari attivabili nel PON IC, elaborata in conformità alla previsione dell'articolo 37, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e presentata al Comitato di sorveglianza attraverso procedura di consultazione per iscritto il 20 maggio 2016, è emerso che le ragioni della difficoltà del sistema imprenditoriale nel sostenere un adeguato volume di investimenti in R&S sono rintracciabili nelle maggiori difficoltà che le imprese maggiormente innovative incontrano nel reperimento di adeguati mezzi finanziari per il sostegno di attività a forte contenuto di R&S. Ciò vale, in particolar modo, per le PMI che presentano un profilo di rischio mediamente più elevato rispetto alle grandi imprese a causa della loro maggiore specializzazione geografica e settoriale e della prevalente dipendenza dal credito bancario associato a minori possibilità di accedere a fonti di finanziamento alternative.

Tenuto conto di quanto sopra, l'attuazione di interventi per promuovere gli investimenti in RSI finanziati con risorse pubbliche attraverso la concessione di finanziamenti agevolati dello strumento finanziario FCS PON I&C, si propone quale misura idonea a far fronte alle difficoltà delle imprese maggiormente innovative a finanziarsi sul mercato dei capitali, in ragione del maggiore profilo di rischio a esse associato e della immaterialità degli investimenti sostenuti che ne rendono difficoltosa una valutazione oggettiva.

Nell'ambito dei provvedimenti attuativi del FCS la parte rotativa dell'intervento sotto forma di finanziamento agevolato è quantificata a livello di intervento in funzione della dimensione di impresa, in misura tale da assicurare la massimizzazione della copertura finanziaria dell'investimento, in combinazione con i contributi alla spesa, nei limiti delle massime intensità di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

Rispetto a quanto esposto nella *valutazione ex ante*, si evidenzia come il finanziamento agevolato consente di ottenere, soprattutto per le PMI, una maggiore copertura finanziaria dell'investimento, cui conseguirebbe una minore necessità di finanziamenti bancari, spesso onerosi, con un effetto positivo sul costo del finanziamento. Si è concluso, inoltre, che il fabbisogno al 2020 di risorse per spese in RSI delle imprese del Mezzogiorno - è stimato pari circa a 2 mld/€.

Sulla base delle analisi svolte e sinteticamente illustrate nella *valutazione ex ante*, a fronte della disponibilità di risorse del PON IC per il finanziamento di attività di impresa per RSI dal 2016 al 2020, considerato che la parte di finanziamento agevolato prudenzialmente potrà variare tra il 20% e il 40% della dotazione finanziaria complessiva (in funzione della tipologia di interventi

effettivamente attivati) si stima che lo strumento potrà avere una dotazione finanziaria massima pari a circa 150 milioni di euro annui, in media, per tutto il periodo di programmazione. In base all'effettivo utilizzo del fondo, potranno essere individuate ulteriori risorse, anche nazionali, da assegnare allo strumento.

Lo strumento finanziario garantirà rotatività ed effetto leva alle risorse stanziato dal programma, mediante la previsione di un significativo apporto di risorse private, da stimare sulla base del rapporto tra gli investimenti privati attivabili e l'agevolazione media concessa su ogni, in particolare, il ricorso all'utilizzo di strumenti finanziari per la concessione dei finanziamenti agevolati a fronte di attività di RSI contribuisce a generare un effetto moltiplicatore sulla spesa privata il cui valore, coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento metodologico sugli indicatori di realizzazione e di risultato e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del PON e nella *valutazione ex ante* degli Strumenti finanziari, può essere quantificato tra 0.5 e 0.75.

Le risorse derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi a valere sullo strumento FCS fino alla fine del periodo di ammissibilità ovvero a seguito del disimpegno delle risorse dallo strumento dopo la fine del periodo di ammissibilità - e durante un periodo di almeno otto anni da quest'ultimo - saranno utilizzate per la concessione di ulteriori finanziamenti ai soggetti beneficiari attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti o interventi, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito dell'Asse I del PON IC, per il perseguimento delle finalità individuate nel PON I&C secondo modalità e criteri definiti dal Ministero, in base a quanto stabilito dal Reg. (UE) 1303/2013.

Le risorse finanziarie del PON IC allocate sul *Fondo* e non erogate alle imprese entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese, saranno oggetto di disimpegno.

7. Rendicontazione e controllo

L'Autorità di gestione, individuata nella Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, è tenuta ad effettuare i controlli relativamente alla selezione delle operazioni e alla gestione finanziaria, conformemente all'articolo 125 del Reg. (UE) 1303/2013.

In particolare, rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari, l'Autorità di gestione verifica che *i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma Operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.*

In conformità a quanto disposto dalla "Relazione sul sistema di gestione e controllo" del PON IC 2014-2020, l'UCO – Divisione VII svolge le attività di gestione e controllo in conformità a quanto disposto dalla "Relazione sul sistema di gestione e controllo" del PON I&C, di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla base delle procedure descritte nella pista di controllo, di cui all'articolo 125 del medesimo Regolamento.

L'Autorità di Gestione, in qualità di beneficiario nell'ambito dello strumento finanziario FCS PON I&C come precisato nelle premesse, garantisce un'adeguata separazione delle funzioni nello svolgimento delle attività, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 7, del citato Regolamento.

In considerazione del fatto che i destinatari dello strumento finanziario sono anche beneficiari di un contributo diretto alla spesa, i controlli si articolano nelle seguenti modalità:

- a) controlli amministrativi di I livello relativi a ciascun versamento al Fondo e alla corretta gestione dello strumento finanziario effettuati, nell'ambito dell'UCO, dall'UO controlli, mediante la compilazione di apposite *check list* secondo i modelli e le modalità previste del manuale operativo per il controllo degli strumenti finanziari;
- b) verifiche rispetto alle singole domande di rimborso, sia intermedie che finali, presentate dai beneficiari attraverso un esame completo dei pertinenti documenti giustificativi svolto da un'apposita unità organizzativa (U.O.) all'interno dell'UCO – Divisione VII, competente per la gestione dell'operazione e distinta dalla struttura competente per la selezione ed approvazione delle operazioni e per i pagamenti, garantendo in tal modo un'adeguata separazione delle funzioni precedentemente descritta;
- c) controlli in loco: verifiche delle operazioni svolte a campione dalla competente Divisione III - "Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici", incaricata della analisi ed ingegnerizzazione delle procedure di gestione, monitoraggio e controllo in loco degli strumenti agevolativi.

Il raccordo operativo tra le varie strutture preposte alle attività di verifica è garantito da un'Unità di coordinamento dei controlli all'uopo istituita presso l'Autorità di gestione (UCOCO), allo scopo di trasmettere agli UCO le procedure e gli strumenti operativi necessari allo svolgimento delle verifiche amministrative, fornendo modalità di controllo omogenee e conformi alla normativa comunitaria e nazionale. Le risultanze delle verifiche amministrative, delle visite ispettive in loco e dei controlli sulle operazioni svolti dall'Autorità di Audit e dagli organismi competenti sono registrate nel Registro Unico dei Controlli.

Per quanto riguarda le verifiche amministrative ed *in loco*, l'UCOCO vigila sulla completezza e la correttezza delle informazioni inserite. Per quanto concerne i controlli dell'Autorità di Audit, l'UCOCO acquisisce direttamente i verbali, monitora gli esiti provvisori, verifica che gli UCO trasmettano eventuali controdeduzioni nei tempi richiesti, archivia le informazioni e le inserisce nel RUC.

Le verifiche, amministrative ed *in loco*, sono orientate in particolare ad accertare che la spesa sostenuta faccia riferimento al periodo di ammissibilità, la conformità alle norme di ammissibilità nazionali ed alle condizioni del programma, l'adeguatezza dei documenti giustificativi, l'esistenza di una pista di controllo e il rispetto delle norme dell'UE e nazionali in materia di pubblicità.

Non sono previste verifiche a livello di destinatari finali da parte degli organismi responsabili dell'audit dei programmi fatto salvo quanto disciplinato all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 .

Per lo strumento finanziario oggetto del presente Atto, ai sensi di quanto disciplinato dal Regolamento delegato n. 480/2014, è istituita un'adeguata pista di controllo per la rendicontazione e l'audit, oltre a stabilire che le verifiche sulla gestione siano effettuate durante l'intero periodo di programmazione.

La documentazione giustificativa relativa ai progetti di investimento inerenti al FCS PON I&C viene conservata dall'Autorità di gestione al fine di dimostrare l'impiego del Fondo per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel

quadro del pertinente programma. Gli organismi di attuazione dello strumento finanziario, inoltre, hanno la responsabilità di assicurare la disponibilità dei documenti giustificativi adeguati ai fini della verifica della legittimità e della regolarità della spesa dichiarata alla Commissione.

La suddetta documentazione dovrà essere conservata per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese delle singole operazioni (articolo 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

8. Relazioni e monitoraggio

La competente Divisione VII del MISE DGIAI fornisce tutti i dati e le informazioni necessari alla predisposizione della relazione specifica sulle operazioni dello strumento FCS PON I&C, di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di consentire all'Autorità di gestione la trasmissione della stessa alla Commissione europea sotto forma di allegato alla relazione di attuazione annuale. Le predette informazioni sono predisposte in conformità con il modello fornito nell'Allegato I del Regolamento di esecuzione n. 821/2014 al fine di garantire al Ministero la trasmissione di dati coerenti e comparabili che consentano alla Commissione di elaborare adeguate sintesi relative ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari, conformemente a quanto disposto dall'articolo 46, paragrafo 4, del Regolamento generale.

La competente Divisione provvederà a registrare tutti gli impieghi e le movimentazioni del FCS PON I&C (in entrata: versamenti allo strumento, rientri finanziari connessi al pagamento delle rate di finanziamento da parte delle imprese beneficiarie relativamente a quote capitale e quote interessi; in uscita: erogazioni alle imprese beneficiarie ed eventuali rimborsi dallo strumento delle risorse PON IC non utilizzate).

Con cadenza almeno bimestrale la Divisione VII fornisce informazioni coerenti con il Sistema di Monitoraggio Unitario gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE), relative agli impieghi e alle movimentazioni del Fondo nonché gli ulteriori dati richiesti secondo le indicazioni e le modalità procedurali all'uopo comunicate dal Ministero.

Per la gestione dello strumento non sono previsti costi e commissioni di gestione.

9. Durata e disposizioni finali

La presente Strategia ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal PON I&C 2014-2020, secondo i termini stabiliti dalla Commissione europea. Per quanto non espressamente indicato nel presente Atto, si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti attuativi dello strumento.